

Termine d'opposizione: 11 giugno 1963

LEGGE FEDERALE

per

la ripartizione dei deputati al Consiglio nazionale tra i Cantoni

(Dell'8 marzo 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 72 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1962,

decreta:

Art. 1

I 200 seggi del Consiglio nazionale sono ripartiti tra i Cantoni e i mezzi Cantoni nella maniera seguente:

1. L'ammontare della popolazione residente della Svizzera è diviso per 200; il numero intero immediatamente superiore a quello ottenuto è il quoziente provvisorio per la prima ripartizione;
2. a ciascun Cantone o mezzo Cantone, la cui popolazione sia inferiore al quoziente provvisorio calcolato secondo il numero 1, è assegnato un deputato;
3. il quoziente per la seconda ripartizione si ricava come segue: l'ammontare della popolazione residente della Svizzera, diminuito di quello della popolazione dei Cantoni o mezzi Cantoni esclusi dopo la prima ripartizione, è diviso per la differenza tra 200 e il numero dei seggi già assegnati;
4. ogni Cantone o mezzo Cantone, non escluso in virtù del numero 2, ha diritto a tanti deputati, quante volte l'ammontare della sua popolazione contiene il nuovo quoziente;
5. i mandati non ancora assegnati sono ripartiti tra i Cantoni e i mezzi Cantoni che hanno ottenuto i resti maggiori.

Art. 2

Se, nel caso previsto nell'articolo 1, numero 5, due o più Cantoni ottengono resti uguali, l'ultimo seggio è assegnato al Cantone che, dopo la divisione dell'ammontare della popolazione di ciascuno di essi per il quoziente provvisorio, ottiene il resto maggiore.

Art. 3

Prima del rinnovamento totale del Consiglio nazionale, che segue immediatamente un censimento federale della popolazione, il Consiglio federale ripartisce nuovamente i seggi in conformità dell'articolo 1.

Art. 4

Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 8 marzo 1963.

Il Presidente: **André Guinand**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 8 marzo 1963.

Il Presidente: **F. Fauquex**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 8 marzo 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *14 marzo 1963.*

Termine d'opposizione: *11 giugno 1963.*

Legge Federale per la ripartizione dei deputati al Consiglio nazionale tra i Cantoni (dell'8 marzo 1963)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1963
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	10
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	14.03.1963
Date	
Data	
Seite	255-256
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 722

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.